



Prot.n. 4872 del 10/09/2010

VISTA la legge 508 del 21 dicembre 1999

VISTO il regolamento sulla revisione sull'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei ai sensi dell'art. 64, comma 4 del DL 25 giugno 2008, 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, 133.

PREMESSA

La legge 508 prevede che ai corsi degli Istituti Musicali superiori si acceda con il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di II grado e con una preparazione musicale di base da accertare nell'esame di ammissione. Si ritiene opportuno l'individuazione nel territorio di un percorso di studi verticale integrato che offra agli studenti la possibilità di una adeguata formazione professionale.

L'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" e l'Istituto Superiore Artistico "A. Passaglia", presso il quale vi è un Liceo Musicale, in relazione alle proprie competenze istituzionali, si impegnano ad attivare una collaborazione al fine di promuovere interventi di orientamento per gli studenti del Liceo Musicale, con studio e sperimentazione di progetti mirati, utilizzando proprie strutture e attrezzature didattiche, compatibilmente con le rispettive disponibilità e con i relativi regolamenti interni.

Sulla base di quanto esposto si conviene quanto segue:

ART.1 – Oggetto

L'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" e l'Istituto Superiore Artistico "A. Passaglia", in relazione alle proprie competenze istituzionali, si impegnano ad attivare una collaborazione nelle forme e nei modi indicati di seguito.

ART.2 – Ambiti di collaborazione.

La collaborazione tra le parti riguarderà:

- a) Incontri tra i rappresentanti delle due Istituzioni per la condivisione del curriculum musicale del Liceo e la definizione delle conoscenze e competenze in uscita, oltre alla verifica periodica dei programmi di studio.
- b) Interventi di orientamento per gli studenti, con studio e sperimentazione di progetti mirati. Gli studenti dell'ultimo anno del Liceo Musicale potranno accedere all'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" e partecipare ad alcune lezioni secondo un calendario concordato tra gli insegnanti.
- c) Disponibilità delle strutture e attrezzature per attività didattiche promosse dai due Enti, compatibilmente con le rispettive disponibilità
- d) L'organizzazione congiunta di alcune attività culturali sul territorio (attività musicali, conferenze, concerti etc...)
- e) Al momento della domanda di ammissione per il corso di studio relativi al diploma triennale di 1° livello l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" riconoscerà integralmente agli studenti provenienti dal Liceo Musicale "A. Passaglia" il curriculum musicale svolto.

f) Verifica periodica delle attività concordate.

ART.3 – Comitato di coordinamento.

Al fine di coordinare l'attività di collaborazione è costituito un Comitato di coordinamento, composto da quattro membri ed in particolare dal Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" e dal Dirigente Scolastico e da due insegnanti, nominati dai due Enti. Il Comitato di coordinamento si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno.

ART.4 - Commissione per l'accesso al Liceo Musicale.

Viene istituita una commissione di valutazione per il superamento e per la verifica del possesso delle competenze musicali per gli allievi che richiedono l'iscrizione al Liceo Musicale. Di tale Commissione fa parte anche un docente delegato dall'Istituto Musicale.

ART.5 – Coperture assicurative e oneri relativi ai locali.

In relazione alle iniziative che si svolgono nelle strutture messe a disposizione dai due Enti, la copertura assicurativa per infortuni derivanti da responsabilità civile è a carico dell'Ente ospitante. Gli oneri per la gestione e la manutenzione ordinaria dei locali degli Enti saranno a carico dell'Ente che mette a disposizione gli spazi.

ART.6 – Altri oneri

Eventuali oneri per la realizzazione di attività e iniziative di comune interesse proposte dal Comitato di coordinamento saranno ripartiti tra gli Enti interessati sulla base di specifici accordi stipulati in relazione alle singole iniziative. Gli oneri derivanti dall'impiego del personale dei due Enti in iniziative congiunte si intende a carico dell'Ente di appartenenza, salvo sia diversamente stabilito da accordi specifici e compatibilmente con le risorse disponibili nei bilanci.

ART.6 – Durata

La presente convenzione ha durata biennale a decorrere dalla data della stipula; la stessa sarà rinnovata tacitamente di volta in volta per uguale periodo, a meno di disdetta.

ART.7 – Modifiche

Le due istituzioni hanno la facoltà di verificare e valutare la presente convenzione apportando eventuali modifiche.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Walter Rinaldi)

Il Direttore dell'Istituto Mascagni
(Maestro Stefano Agostini)